

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 31-3388

L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione quarto gruppo di misure.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Richiamata la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l'art. 3, che prevede che gli Stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

richiamata la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", la quale contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

visto l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *"Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*, successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, con il quale, unitamente alla legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", si dà applicazione in Italia alle Direttive comunitarie in parola;

richiamati gli articoli 3 e 4 del suddetto DPR 357/97 e s.m.i che prevedono:

- l'adozione da parte delle Regioni di opportune misure di conservazione nonché, ove necessari, di appropriati piani di gestione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
- che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con ciascuna Regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell'elenco dei siti;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante *"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"*;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"* che detta i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulla cui base le Regioni e le Province autonome adottano le misure di conservazione o, all'occorrenza, i piani di gestione per tali aree;

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*” e s.m.i. che dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte;

visto l’articolo 40 della suddetta legge regionale che prevede l’approvazione da parte della Giunta Regionale delle misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l’individuazione dei siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale);

viste le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, che recepiscono quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituiscono, tra l’altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari;

dato atto che delle succitate misure è stata data ampia informazione onde recepire anche le necessarie osservazioni da parte degli attori economici e sociali del territorio regionale coinvolto, sulla base delle quali sono state apportate anche alcune modifiche operate con la DGR 17-2814 del 18/01/2016, compatibilmente con il quadro normativo regionale, nazionale e comunitario di riferimento;

preso atto che la Rete Natura 2000 in Piemonte è costituita attualmente da 127 SIC e 51 ZPS, individuati con D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007, con D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007 e con D.G.R. n. 18 – 4843 del 31 ottobre 2012. Gli elenchi aggiornati dei SIC, organizzati nelle tre regioni biogeografiche di riferimento (alpina, continentale, mediterranea) sono stati adottati con Decisioni UE 2015/2370, 2015/2369 e 2015/2374 del 26 novembre 2015;

vista infine la Procedura d'infrazione 2015/2163 “Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”, conseguente alla conclusione negativa del Caso EU PILOT 4999/13/ENVI e le note del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia ed, in particolare, le comunicazioni n. 0023375 PNM del 25/11/2015 e n. 132/SSD/2015 del 26/11/2015 con le quali, in relazione alla suddetta infrazione, onde evitare un esito oneroso del contenzioso comunitario in atto, si richiede alle Regioni di concludere al più presto il processo di individuazione delle misure di conservazione relative ai siti di propria competenza;

considerato l’impegno assunto da parte della Regione Piemonte, tramite nota dell’Assessore all’Ambiente prot. 16/AMB00 del 12/01/2016, con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’approvazione delle Misure di Conservazione sitospecifiche e/o Piani di Gestione entro l’anno 2016 per i 122 SIC piemontesi per i quali è decorso il termine di sei anni dalla loro individuazione, affinché si possa procedere alla loro designazione in ZSC tramite Decreto Ministeriale, così come previsto dalla normativa vigente;

considerato che le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono costituite da misure di conservazione di carattere generale, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito e, sulla

base dell'applicazione degli indirizzi di cui all'allegato E delle suddette misure, relativo ai singoli habitat ed alle specie, costituiscono la base per la predisposizione delle misure sito-specifiche necessarie ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

effettuata la ricognizione degli habitat e delle specie presenti nei siti, mediante il confronto dei Formolari Standard e degli aggiornamenti relativi alle recenti evidenze scientifiche riscontrate anche nell'ambito del Seminario Biogeografico bilaterale dell'ottobre 2015, ai fini della individuazione, nell'ambito di quelle già vigenti con l'adozione delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", di disposizioni più puntuali ed aderenti alle realtà territoriali e naturalistiche meritevoli di conservazione e caratterizzanti i SIC esaminati;

dato atto che le Misure di conservazione sito-specifiche del SIC IT1150008 "Baraggia di Bellinzago" sono state elaborate anche grazie alle attività conoscitive e di approfondimento del territorio relativo al suddetto SIC, finanziate con la Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale", del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;

dato atto che alla selezione e formazione delle misure di conservazione sito-specifiche hanno concorso anche i soggetti attualmente delegati alla gestione dei siti, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009, laddove già individuati;

dato atto che con la D.G.R. n. 26-3013 del 07/03/2016, la D.G.R. n. 19-3112 del 04/04/2016 e la D.G.R. n. 21-3222 del 2 maggio 2016 sono state già approvate in totale 37 Misure di Conservazione sito-specifiche, e 2 Piani di Gestione sono stati licenziati con D.G.R. n. 27-3014 del 07/03/2016;

considerato che è necessario aggiornare ed integrare le disposizioni normative contenute nel Piano Naturalistico della Riserva della Palude di San Genuario, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 81-24225 del 19/07/2006 ed avente valenza di Piano di Gestione del SIC, con le Misure allegate alla presente Deliberazione, in ragione dell'entrata in vigore delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e delle sue successive modifiche ed integrazioni;

nell'esigenza quindi di continuare il processo di adozione dei provvedimenti sollecitati dall'Unione europea e dal Ministero dell'Ambiente, per le motivazioni sopra descritte, sono state elaborate per i seguenti siti della Rete Natura 2000 del Piemonte le misure di conservazione sito-specifiche riportate negli allegati alla presente Deliberazione denominati A, B, C, D, E, F, G, per farne parte integrante e sostanziale:

- All. A - IT1110019 – Baraccone (confluenza Po-Dora Baltea) - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. B - IT1110025 – Po Morto di Carignano - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. C - IT1120007 – Palude di San Genuario - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. D - IT1150004 – Canneti di Dormelletto - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. E - IT1150008 – Baraggia di Bellinzago- Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. F - IT1160016 – Stazione muschi calcarizzanti di Comba Seviana e Comba Barmarossa - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. G - IT1160017 - Stazione di *Linum narbonense* - Misure di Conservazione sito-specifiche;

visto l'articolo 2 del succitato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i che specifica che i decreti di designazione delle ZSC del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati d'intesa con la Regione interessata, indicano il riferimento all'atto con cui la Regione adotta le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli abitate le specie per le quali il sito è stato individuato;

ritenuto pertanto di approvare le misure di conservazione dei SIC sopra elencati e riportate negli allegati alla presente Deliberazione denominati A, B, C, D, E, F, G, per farne parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;

visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;

vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*;

viste le *“Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”*, approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*.

La Giunta regionale per le motivazioni espresse in premessa unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009, le Misure di conservazione sito-specifiche sotto elencate, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
- All. A - IT1110019 – Baraccone (confluenza Po-Dora Baltea) - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. B - IT1110025 – Po Morto di Carignano - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. C - IT1120007 – Palude di San Genuario - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. D - IT1150004 – Canneti di Dormelletto - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. E - IT1150008 – Baraggia di Bellinzago- Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. F - IT1160016 – Stazione muschi calcarizzanti di Comba Sevia e Comba Barmarossa - Misure di Conservazione sito-specifiche;

- All. G - IT1160017 - Stazione di *Linum narbonense* - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- di dare atto che le succitate misure di conservazione sito-specifiche risultano conformi alle disposizioni e agli indirizzi delle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;
- di demandare al Settore Biodiversità ed Aree naturali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio di provvedere a trasmettere le misure di conservazione sito-specifiche testè approvate al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in adempimento all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007 ai fini della successiva designazione delle relative Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la formulazione dell’intesa, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007, ai fini dell’approvazione dello schema di decreto ministeriale, previsto dall’articolo 3, comma 2, del DPR 357/1997, di designazione delle corrispondenti ZSC, in recepimento delle misure di conservazione sito-specifiche testè approvate;
- di dare atto che il presente provvedimento integra il percorso concordato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il superamento della procedura d’infrazione 2015/2163 “Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;
- di dare atto che le Misure di conservazione sito-specifiche del SIC IT1150008 “Baraggia di Bellinzago” testè approvate sono state redatte con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, azione 1 “Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale”, del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)